



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 marzo 2018
(OR. en)

6869/18

AGRI 121
VETER 21

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 6 marzo 2018

Destinatario: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2018) 88 final

Oggetto: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 88 final.

All.: COM(2018) 88 final



Bruxelles, 6.3.2018
COM(2018) 88 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

Indice

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	2
2.	CONTESTO GIURIDICO	2
2.1.	Introduzione	2
2.2.	Principali disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013	3
2.2.1.	Specie di cui alla parte A.....	3
2.2.2.	Specie di cui alla parte B.....	4
2.3.	Obbligo giuridico di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio	4
3.	CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE	4
3.1.	Introduzione	4
3.2.	Esito delle consultazioni.....	5
3.2.1.	Specie di cui alla parte A.....	5
3.2.2.	Specie di cui alla parte B.....	5
4.	CONCLUSIONI.....	6
4.1.	Specie di cui alla parte A.....	6
4.2.	Specie di cui alla parte B.....	7
4.3.	Conclusioni generali.....	7

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento soddisfa l'obbligo della Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013¹ (in appresso "il regolamento sugli animali da compagnia").

Esso prende le mosse principalmente dall'esito di una consultazione con le autorità competenti in taluni Stati membri dell'Unione europea (UE) e in un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), la Norvegia, in merito alla loro esperienza con l'attuazione di tale articolo.

2. CONTESTO GIURIDICO

2.1. Introduzione

Il regolamento sugli animali da compagnia stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che accompagnano il proprietario e che sono sotto la sua responsabilità, verso gli Stati membri. È applicabile dal 29 dicembre 2014.

Il regolamento stabilisce un elenco di specie animali alle quali applicare le condizioni di polizia sanitaria armonizzate qualora gli animali di dette specie siano tenuti come animali da compagnia e siano oggetto di movimenti a scopo non commerciale. Tale elenco tiene conto della loro sensibilità alla rabbia o del loro ruolo nell'epidemiologia della malattia.

Cani, gatti e furetti sono animali di specie sensibili alla rabbia e sono elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (in appresso "specie di cui alla parte A"). Il regolamento stabilisce le norme di polizia sanitaria per i movimenti a carattere non commerciale di animali di tali specie.

Gli animali tenuti come animali da compagnia e appartenenti a specie non affette dalla rabbia (o che non hanno alcuna rilevanza epidemiologica per quanto riguarda la malattia) sono elencati nell'allegato I, parte B (in appresso "specie di cui alla parte B"). Il regolamento prevede che, in attesa dell'adozione delle norme dell'Unione di cui agli articoli 9 e 14, i movimenti a carattere non commerciale di animali delle specie di cui alla parte B verso gli Stati membri siano soggetti alla normativa nazionale.

L'esperienza ha dimostrato che gli scambi intracomunitari e le importazioni nell'Unione da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie di cui alla parte A possono essere dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali. I colegislatori del regolamento sugli animali domestici hanno cercato di impedire tali

¹ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

pratiche fraudolente, poiché possono creare rischi per la salute degli animali. Hanno pertanto deciso di fissare un numero massimo di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata quando il loro proprietario o la persona autorizzata si sposta in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o paese terzo. Tale norma è riportata nell'articolo 5 del regolamento, che prevede eccezioni a talune condizioni specifiche.

2.2. Principali disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 576/2013

2.2.1. Specie di cui alla parte A

L'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del regolamento sugli animali da compagnia prevede che il numero massimo di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un territorio o paese terzo non sia superiore a cinque. Tuttavia, il paragrafo 2 di tale articolo concede una deroga in virtù della quale tale numero può essere superiore a cinque qualora siano soddisfatte determinate condizioni concernenti l'età degli animali, i documenti da presentare e lo scopo del movimento. Per verificare tali condizioni devono essere effettuati controlli di conformità a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento.

Qualora le condizioni specificate non siano soddisfatte e il numero di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A superi il numero massimo stabilito, gli animali dovranno soddisfare le norme sanitarie pertinenti definite nella direttiva 92/65/CEE² ed essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 90/425/CEE³ o dalla direttiva 91/496/CEE⁴, a seconda dei casi.

Poiché i colegislatori hanno definito la norma sul numero massimo di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A nel regolamento sugli animali da compagnia, qualsiasi modifica di tale norma potrà essere considerata soltanto se la Commissione presenterà una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare i paragrafi pertinenti dell'articolo 5 in conformità con la procedura legislativa ordinaria.

² Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

³ Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).

⁴ Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56).

2.2.2. *Specie di cui alla parte B*

Per le specie diverse da cani, gatti e furetti, l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sugli animali da compagnia conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla definizione di norme che limitino il numero di animali da compagnia che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale.

Ad oggi, la Commissione non ha utilizzato tale disposizione in materia di conferimento dei poteri. In caso di mancato utilizzo, gli articoli 9 e 14 del regolamento consentono l'applicazione delle norme nazionali. Tuttavia, questi due articoli prevedono che le norme nazionali siano applicate in modo proporzionale al rischio per la salute pubblica o animale legato ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie in questione. Essi prevedono inoltre che tali norme nazionali non siano più restrittive di quelle applicate agli scambi intracomunitari o alle importazioni nell'Unione da paesi terzi di tali animali in conformità con la direttiva 92/65/CEE o con la direttiva 2006/88/CE⁵.

2.3. **Obbligo giuridico di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio**

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sugli animali da compagnia prevede che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 5 non oltre il 29 giugno 2018. Se del caso, sulla base di tale relazione, la Commissione può proporre modifiche al regolamento.

3. **CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE**

3.1. **Introduzione**

Per redigere la relazione, il 27 settembre 2017 la Commissione ha invitato i capi dei servizi veterinari degli Stati membri dell'UE e di tre Stati membri dell'EFTA (Norvegia, Svizzera e Islanda) a fornirle informazioni sulla loro esperienza in merito all'attuazione dell'articolo 5 del regolamento sugli animali da compagnia. L'8 dicembre 2017 ha inviato ai capi dei servizi veterinari un promemoria di tale invito.

Non avendo registrato alcun reclamo o altra corrispondenza dei cittadini o dei portatori di interessi in merito all'attuazione dell'articolo 5, la Commissione non ha ritenuto che fosse necessaria una consultazione pubblica ai fini della relazione.

⁵ Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

Dall'entrata in vigore del regolamento, la direzione Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari in seno alla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione non ha effettuato alcun controllo negli Stati membri per valutare l'efficacia dei controlli posti in essere per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che avrebbe potuto rilevare eventuali lacune nell'attuazione dell'articolo 5. Questo perché la direzione ha avuto altre priorità.

3.2. Esito delle consultazioni

Le autorità competenti dei 20 Stati membri dell'UE e della Norvegia hanno risposto all'invito alla consultazione e inviato i loro contributi alla Commissione.

3.2.1. Specie di cui alla parte A

La maggior parte delle autorità competenti consultate ha registrato poche relazioni o indagini sui movimenti verso uno Stato membro di più di cinque animali da compagnia di specie di cui alla parte A da un altro Stato membro o da un territorio o paese terzo. In generale, la norma del numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte A consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale è ben nota al pubblico e correttamente applicata. Nel complesso, le autorità competenti consultate si dicono pertanto a favore del mantenimento del numero massimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tuttavia, le autorità competenti di due paesi ritengono che tale norma incoraggi la dissimulazione fraudolenta di scambi come movimenti non commerciali e sono pertanto favorevoli a revocare la norma o a ridurre il numero massimo di animali da compagnia consentiti in un singolo movimento a carattere non commerciale.

La maggior parte delle autorità competenti consultate è favorevole alla deroga prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, e al suo mantenimento nella formulazione attuale. Solo due autorità competenti hanno espresso riserve in merito all'attuazione e sono pertanto favorevoli a revocare tale deroga o a sottoporla a ulteriori restrizioni. Esse suggeriscono di introdurre un limite per il numero di animali da compagnia consentiti nel quadro della deroga oppure di limitare lo scopo dei movimenti a determinati eventi. Entrambe sono favorevoli a mantenere l'età minima di sei mesi. Il motivo principale addotto è la difficoltà di verificare gli elementi probatori scritti presentati dai proprietari di animali da compagnia e di accertare lo scopo dei movimenti.

3.2.2. Specie di cui alla parte B

La maggior parte delle autorità competenti consultate non ha formulato osservazioni sulle specie di cui alla parte B, né ha preso posizione in merito alla questione se la Commissione debba esercitare o meno il proprio potere di adottare atti delegati per la

definizione di un numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte B consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale.

Poche autorità competenti consultate hanno espresso l'esigenza di adottare norme dell'UE che definiscano il numero massimo di animali da compagnia di talune specie di cui alla parte B consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale. Quelle che lo hanno fatto non hanno formulato alcuna giustificazione.

Pochissime autorità competenti consultate hanno registrato problemi con animali da compagnia di specie di cui alla parte B. Per tale ragione, pochissime hanno raccomandato la definizione di un numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte B consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale. Alcune delle autorità competenti consultate hanno dichiarato di aver adottato norme nazionali, in mancanza di norme dell'UE. Tali norme nazionali stabiliscono il numero massimo di animali da compagnia di tutte o di talune specie di cui alla parte B (come uccelli e conigli per i quali la direttiva 92/65/CEE definisce norme sanitarie) qualora siano scambiati all'interno dell'Unione o importati da paesi terzi.

4. CONCLUSIONI

4.1. Specie di cui alla parte A

La Commissione osserva che la maggior parte delle autorità competenti consultate è favorevole al mantenimento del numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte A consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sugli animali da compagnia. Esse considerano la norma appropriata per prevenire la dissimulazione di scambi intracomunitari o di importazioni nell'Unione di animali di tali specie come movimenti a carattere non commerciale.

La Commissione rileva inoltre che le poche autorità competenti favorevoli a revocare la norma o a sottoporla a restrizioni ritengono che essa incoraggi le pratiche illegali. Il loro parere è che la norma sia interpretata da taluni operatori come tale da qualificare qualsiasi movimento di animali da compagnia di specie di cui alla parte A fino a un numero di cinque come a carattere non commerciale. Alla luce di tali argomentazioni, la Commissione ritiene che sia necessario rammentare all'opinione pubblica e ai veterinari autorizzati le definizioni di "movimento a carattere non commerciale" e "animale da compagnia" di cui all'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento sugli animali da compagnia. In particolare, la Commissione ritiene fondamentale chiarire che se il movimento dell'animale non è causato dal movimento del proprietario, esso non può essere generalmente considerato come a carattere non commerciale. Ciò vale indipendentemente dal numero di animali da compagnia interessati dal movimento.

4.2. Specie di cui alla parte B

La Commissione osserva inoltre che una minoranza di autorità competenti consultate ha espresso il desiderio che la Commissione eserciti il proprio potere di adottare atti delegati per la definizione del numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte B consentito in un singolo movimento a carattere non commerciale. Tuttavia, in mancanza di una giustificazione sufficiente per un simile atto, la Commissione non è attualmente in condizione di avviare i lavori preparatori per l'adozione di un atto delegato in tal senso.

La Commissione rileva altresì che l'attuazione delle norme nazionali ha contribuito a controllare meglio il movimento di animali da compagnia di specie di cui alla parte B. Nonostante ciò, nutre alcune preoccupazioni in merito alla natura di tali norme in termini di proporzionalità e rigore, come anche in relazione alla loro conformità con gli articoli 9 e 14 del regolamento sugli animali da compagnia. Infatti, dove la direttiva 92/65/CEE stabilisce norme per gli scambi intracomunitari o le importazioni nell'Unione di talune specie di cui alla parte B come uccelli e conigli, tali norme non includono un numero massimo consentito.

4.3. Conclusioni generali

I contributi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE e della Norvegia alla consultazione non hanno fornito elementi concreti da cui risulti che il numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte A (e la possibilità di derogare a tale numero massimo), così come definito nell'articolo 5 del regolamento sugli animali da compagnia, nonché l'assenza di norme dell'UE che stabiliscano il numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte B costituiscono un onere eccessivo per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. I contributi non dimostrano neppure che tali norme incoraggiano la dissimulazione di scambi intracomunitari e di importazioni nell'Unione di animali di tali specie come movimenti a carattere non commerciale.

Sussiste pertanto l'esigenza di acquisire una maggiore esperienza nell'applicazione pratica dell'articolo 5 del regolamento sugli animali da compagnia per un periodo di tempo più lungo prima che la Commissione possa contemplare di proporre modifiche alle norme vigenti per gli animali da compagnia di specie di cui alla parte A o l'adozione di norme dell'UE per gli animali da compagnia di specie di cui alla parte B.

Va sottolineato inoltre che l'articolo 246 del regolamento (UE) 2016/429⁶ stabilisce norme sul numero massimo di animali da compagnia consentiti in un singolo

⁶ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

movimento a carattere non commerciale. Tali norme sono simili a quelle enunciate nell'articolo 5 del regolamento sugli animali da compagnia. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga il regolamento sugli animali da compagnia con effetto dal 21 aprile 2021. Tuttavia, in conformità con l'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429, il regolamento sugli animali da compagnia "continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del presente regolamento, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia".

Pertanto, non è realistico per la Commissione presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, del regolamento sugli animali da compagnia di specie di cui alla parte A da adottarsi nell'ambito della procedura legislativa ordinaria prima del 21 aprile 2021 e che sia applicabile fino al 21 aprile 2026. Qualsiasi modifica in tale ambito dovrebbe riguardare anche le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2016/429, incluse le disposizioni transitorie.

Quanto alla possibile adozione di norme che stabiliscano il numero massimo di animali da compagnia di specie di cui alla parte B, il potere delegato della Commissione di adottare tali norme a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sugli animali da compagnia scadrà il 21 aprile 2021. Qualsiasi numero massimo di animali da compagnia di tali specie adottato a norma dell'articolo 246, paragrafo 3, del regolamento(UE) 2016/429 sarebbe applicabile soltanto a partire dal 21 aprile 2026. Tenuto conto della consultazione con gli Stati membri dell'UE e con la Norvegia, come anche dell'esigenza di dare la priorità ai lavori preparatori per l'adozione degli atti delegati chiave elencati nell'articolo 274 del regolamento (UE) 2016/429, la Commissione non intende esercitare il proprio potere delegato a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sugli animali da compagnia.

La Commissione continuerà tuttavia a monitorare la situazione e a incoraggiare gli Stati membri a intraprendere azioni per la corretta attuazione e applicazione della legislazione applicabile che essa ritiene essenziale al fine di contrastare le pratiche fraudolente. Ha inoltre adottato varie iniziative per aiutare gli Stati membri a sensibilizzare i servizi ufficiali e per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali. Queste includono la formazione di funzionari degli Stati membri nel quadro dell'iniziativa "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti"⁷, regolari scambi di pareri in occasione delle riunioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e la creazione di una rete di "punti di contatto nazionali per gli animali da compagnia".

⁷ https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en.